



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



Allegato  
n° 418

Prot. n. 6411 del 25.05.2017

## PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 94 del 25.05.2017

**OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN PIAZZA MATTEOTTI, 13 PIANO SECONDO - PIANO TERRA E PIANI S1-S2-S3 E MEZZANINO - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 .**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 ([Testo unico degli enti locali](#)) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del T.U.E.L. secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

**PREMESSO** che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18.01.2017, hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

**VISTA** la richiesta di sopralluogo in data 21.09.2016 prot. n. 10495 avanzata dal sig. CALISTI MARCO, nato a Benevento il 31.12.1981 e residente in Paduli in Via Convento n. 28, in qualità di comproprietario del fabbricato sito in Montegiorgio in Piazza Matteotti, 13 Piano Secondo e piani terra S.1-S.2-S.3 e mezzanino per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

**VISTO** l'esito del sopralluogo con schede AeDES del 23.03.2017 dai tecnici della Protezione Civile, squadra 2112 rispettivamente con scheda n. 5 edificio 3, scheda 3 edificio 1, aggregato 0191601 con cui l'edificio identificato al Catasto Urbano al foglio n. 30 particella 174 sub 4 e 5, particella 173 sub 2 e particella 600 sub 4 e la porzione di immobile identificato catastalmente al foglio 30 particella 173 sub 3, particella 174 sub 6 e particella 600 sub 5 in Piazza Matteotti, Piano secondo e piani terra S.1-S.2-S.3 e mezzanino, è stato dichiarato "INAGIBILE";

**ACCERTATO** che dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno l'immobile sito in Piazza Matteotti Piano secondo e piani terra S.1-S.2-S.3 e mezzanino distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 30 del Comune di Montegiorgio, con le particelle 174 sub 4 e 5, particella 173 sub 2 e particella 600 sub 4 risulta intestato a:

**CALISTI IOLANDA** nata a Benevento il 31.12.1981 e residente in Cautano in Via S. Giovanni 18 proprietà per 1/3

**CALISTI LUDOVICA** nata a Napoli il 18.10.1979 e residente in Roma in Via Tempera 11 proprietà per 1/3 bene personale

**CALISTI MARCO** nato a Benevento il 31.12.1981 e residente in Paduli in Via Convento 28 proprietà per 1/3

mentre la porzione di fabbricato identificato catastalmente al foglio 30 con le particelle 173 sub 3, particella 174 sub 6 e particella 600 sub 5 risulta intestato a:

**CALISTI GIUSEPPE** nato a Montegiorgio il 05.11.1945 e residente in Montegiorgio in Piazza Matteotti, 13 proprietario per 1/2

**CALISTI IOLANDA** nata a Benevento il 31.12.1981 e residente in Cautano in Via S. Giovanni 18 proprietà per 1/6



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



**CALISTI LUDOVICA** nata a Napoli il 18.10.1979 e residente in Roma in Via Tempera 11 proprietà per 1/6 bene personale

**CALISTI MARCO** nato a Benevento il 31.12.1981 e residente in Paduli in Via Convento 28, proprietà per 1/6

**RITENUTO** pertanto, opportuno prendere atto di quanto evidenziato dalla sopra descritta scheda AeDES del 23.03.2017 di rilevamento del danno disponendo, conseguentemente, lo sgombero dell'immobile sopra descritto;

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



**VISTO**, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.lo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

**VISTA**, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art.lo 4 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art.lo 8 comma 4 del decreto legge 189/2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

**VISTA**, ordinanza n. 8 del 14.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa alla "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24.agosto 2016 e successivi";

**VISTA** l'ordinanza n. 9 del 14.12.2016 ad oggetto " Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24.agosto, 26 e 30 ottobre 2016, così come integrata dalla Ordinanza n. 12 del 09.01.2017, dall'Ordinanza n. 20 del 07.04.2017 e dall'Ordinanza n. 21 del 28.04.2017;

**VISTA**, l'ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a " Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24.agosto.2016;

**VISTA**, da ultimo l'ordinanza n. 19 del 7.04.2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, ad oggetto " Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016" 'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.lo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

**ATTESA**, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

**VISTO** il vigente Regolamento Edilizio;

**VISTO** il vigente statuto comunale,

**per tutto quanto sopra esposto e motivato,**

## **ORDINA**

Ai Sig.ri :

**CALISTI IOLANDA** nata a Benevento il 31.12.1981 e residente in Cautano in Via S. Giovanni 18 proprietà per 1/3;  
**CALISTI LUDOVICA** nata a Napoli il 18.10.1979 e residente in Roma in Via Tempera 11 proprietà per 1/3 bene personale;  
**CALISTI MARCO** nato a Benevento il 31.12.1981 e residente in Paduli in Via Convento 28 proprietà per 1/3;

in qualità di proprietari dell'edificio identificato al Catasto Urbano del Comune di Montegiorgio al foglio n. 30 con le particelle 174 sub 4 e 5, particella 173 sub 2 e particella 600 sub 4 e ai sig.ri :

**CALISTI GIUSEPPE** nato a Montegiorgio il 05.11.1945 e residente in Montegiorgio in Piazza Matteotti, 13 proprietario per 1/2;  
**CALISTI IOLANDA** nata a Benevento il 31.12.1981 e residente in Cautano in Via S. Giovanni 18 proprietà per 1/6;  
**CALISTI LUDOVICA** nata a Napoli il 18.10.1979 e residente in Roma in Via Tempera 11 proprietà per 1/6 bene personale;  
**CALISTI MARCO** nato a Benevento il 31.12.1981 e residente in Paduli in Via Convento 28, proprietà per 1/6;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



in qualità di proprietari dell'edificio identificato al Catasto Urbano del Comune di Montegiorgio al foglio n. 30 con le particelle 173 sub 3, particella 174 sub 6 e particella 600 sub 5, lo sgombrò ed il divieto di utilizzo degli immobili sopra descritti.

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e nei confronti di chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza.

La presente ordinanza è emessa nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

## COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

## DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
  - a. Prefettura di Fermo, PEC: [protocollo.prefim@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefim@pec.interno.it)
  - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: [tap20530@pec.carabinieri.it](mailto:tap20530@pec.carabinieri.it) ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti è inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

## AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



**SINDACO**  
**Armando Benedetti**